

COOCONTRATTO DI SUBAPPALTO

Tra

Impresa assegnataria/subappaltante:

VALLEVERDE S.A.S. DI BARIZZA ANDREA & C.

con sede legale in 21040 Gornate Olona (VA) in Via Dei Platani n. 26

cod. fisc. e part. iva 03041830120

Tel. 0331/866854

e_mail: valleverde.sas@alice.it PEC: valleverde.sas@legalmail.it

E

Impresa subappaltatrice:

Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus

con sede legale in Ferno (VA) in Via dell'artigianato, 16 cod. fisc. e part.

iva 01832040123

Tel. 0331/728082

e_mail: info@coopofficina.it

PEC: coopofficina@pec.it

Ente appaltante:

COMUNE DI MALNATE

**Oggetto: MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI _ CIG
B185204088**

IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO € 138.000,00

IMPORTO DEL SUBAPPALTO: 80.000,00 €

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

Tra

L'impresa VALLEVERDE S.A.S DI BARIZZA ANDREA & C.

con sede in Gornate Olona (VA) Via Dei Platani, 26 in qualità di impresa subappaltatrice, qui rappresentata dal Sig. Barizza Andrea in qualità di socio accomandatario e legale rappresentante, nato a Tradate (VA) il 21/12/1984, cod. fisc. BRZNR84T21L319A

E

L'impresa SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA ONLUS

con sede in Ferno (VA) Via dell'artigianato, 16 in qualità di impresa subappaltatrice, qui rappresentata dal Sig. Alampi Simone in qualità di legale rappresentante, nato a Busto Arsizio (VA) il 10/10/1977 cod. fisc. LMPSMN77R10B300H

PREMESSO

- che l'Impresa VALLEVERDE S.A.S. risultata aggiudicataria dell'appalto indetto dal Comune di Malnate;
- che l'Impresa VALLEVERDE S.A.S. intende subappaltare parte dei lavori alla SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA ONLUS. la quale, specializzata nella realizzazione delle opere oggetto del presente contratto, risulta disporre di capitali, di capacità tecnica, macchine e attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere commesse con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
- che l'Impresa SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA ONLUS., avendo esaminato il capitolato delle opere da eseguirsi e degli atti connessi, dichiara di assumere in subappalto i lavori come appresso specificati e di eseguirli alle condizioni del presente contratto ed in conformità di tutti gli elaborati componenti il progetto e del Capitolato Speciale d'Appalto e Norme tecniche, nel rispetto ed osservanza del programma dei lavori che verrà concordato fra il Committente e l'Appaltatore, nonché nel rispetto delle normative vigenti;

- che non sussistono nei confronti dell'Impresa subappaltatrice alcuno dei divieti previsti dall'art.10 della Legge n.575/65 e successive modificazioni;
- che non sussistono ai sensi dell'art.18 comma 9 della Legge n.55/90 e successive modificazioni tra l'Impresa subappaltante e l'Impresa subappaltatrice forme di controllo e di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile.

Tali premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto anche ai sensi e per gli effetti della Legge n.1369/60, della Legge n.300/70, della Legge n.646/82, della Legge n.55/90 e della Legge n.216/95.

TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene quanto segue:

ART.1 - Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto: OPERE GIARDINIERISTICHE

IMPORTO DEL SUBAPPALTO € 80.000,00 di cui oneri per la sicurezza pari ad € 1.600,00 e l'incidenza di manodopera è determinato in € 40.000,00.

ART.2 – Pagamenti

Quale corrispettivo per l'esecuzione del servizio affidato e per l'adempimento di tutte le obbligazioni e richi contrattualmente assunti, l'impresa pagherà al subappaltatore l'importo risultante dalla contabilità accertata dalla direzione dell'esecuzione del contratto, applicando un ribasso del 8,00% ai prezzi unitari pattuiti.

In occasione di ciascun pagamento effettuato dall'Ente Appaltante all'Impresa subappaltante, questa si obbliga a pagare all'Impresa subappaltatrice, all'atto dell'avvenuto incasso del mandato emesso dall'Ente Appaltante e solo dopo presentazione della seguente documentazione:

- ❖ regolare fattura, la parte di sua competenza liquidata in conformità al precedente art.1 al netto delle ritenute a garanzia applicate dall'Ente Appaltante;
- ❖ indicazione delle posizioni assicurative: INAIL, INPS, fotocopie degli ultimi versamenti agli Enti previdenziali e assicurativi, e DURC;
- ❖ copia delle Polizze Assicurative RCT/RCO;

- ❖ elenco nominativi dei lavoratori che saranno impiegati con copia Libro LUL
- ❖ elenco automezzi che saranno impiegati all'interno del cantiere con relative polizze RCA.
- ❖ Ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 136/2010 le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, secondo cui i pagamenti devono avvenire per mezzo di uno o più conti correnti bancari o postali. Secondo quanto stabilito dagli obblighi disposti dalla Legge 136/2010 si prende atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto stipulato nonché l'esercizio da parte della Stazione appaltante della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a."
- ❖ l'esistenza dei seguenti Conto Corrente dedicati alla gestione dei movimenti finanziari relativi alla commessa in oggetto, con i seguenti dati identificativi:
 conto dedicato dell'impresa **VALLEVERDE S.a.s. di Barizza ANDREA & C.**
 Istituto Bancario: IntesaSanpaolo S.p.A. – Filiale di Castiglione Olona
 codice IBAN: IT 45 E 03069 50130 1000 000 1501
 ABI: 03069
 CAB 50130
 Conto corrente n. 100000001501
 CIN E
 che sono delegati ad operare sul predetto conto i sotto elencati soggetti:
 - NICOLETTA MILITELLO nata a San Giovanni Gemini (AG) il 27/11/1960
 e residente in Gornate Olona (VA) Via dei Platani, 24
 codice fiscale MLTNLT60S67H914L
 - BARIZZA PAOLO nato a Vigonza (PD) il 05/07/1958 e residente in
 Gornate Olona (VA) Via dei Platani, 24
 codice fiscale BRZPLA58L05L900A

- BARIZZA ANDREA nato a Tradate (VA) il 21/12/1984 e residente in Tradate (VA) Via Carlo Porta, 6
codice fiscale BRZNR84T21L319A

La Ditta si impegna a comunicare eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e/o ai soggetti delegati ad operare su di esso entro sette giorni.
conto dedicato dell'impresa **SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA ONLUS**

Istituto Bancario: BANCA ETICA

codice IBAN: IT75P0501810800000011714573

ABI: 05018

CAB 10800

Conto corrente n. 11714573

CIN P

che sono delegati ad operare sul predetto conto i sotto elencati soggetti:

- Pellegrini Fulvia nata a Ferno (VA) il 11/07/1971 e residente in Cardano al Campo (VA) in via Curiel nr 18/B
codice fiscale PLLFLV71L51D543Y
- Alampi Simone nato a Busto Arsizio (VA) il 10/10/1977 e residente in Samarate (VA) in via D. Chiesa nr 8
codice fiscale LMPSMN77R10B300H

ART.3 - Sorveglianza dei lavori

L'Impresa subappaltatrice deve attenersi alle disposizioni della Direzione lavori e a quelle organizzative del Direttore di cantiere. Riconosce altresì il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa subappaltante, sia in corso d'opera ai sensi dell'art.1662 del Codice Civile, sia all'ultimazione dei lavori.

ART.4 - Norme sulla sicurezza

L'Impresa subappaltatrice dichiara di essere edotta in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e di applicare le norme del D.Lgs. n.626/94 nonché l'attuazione del piano della sicurezza a norma dell'art.31 della Legge n.216/95. In forza di tali norme

L'Impresa subappaltatrice nomina per iscritto e prima dell'inizio dei lavori un responsabile della sicurezza, incaricato in particolare del rispetto da parte dei propri dipendenti del piano della sicurezza.

ART.5 - Oneri e responsabilità a carico dell'Impresa subappaltatrice

Ferma restando in ogni caso l'organizzazione aziendale necessaria, per dare l'opera compiuta alle condizioni pattuite, con gestione a proprio rischio, l'Impresa subappaltatrice dovrà provvedere a sua cura e spese, alla fornitura dei materiali e delle attrezzature idonee all'uso ed in misura necessaria alla rapida e corretta esecuzione dei lavori. Dovrà inoltre condurre i lavori appaltati con personale tecnico e con maestranze di quantità e qualità adeguate.

L'Impresa subappaltatrice assume, infine, espresso impegno:

- a) ad applicare nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo: CNL COOPERATIVE SOCIALI
- b) di predisporre e mettere a disposizione dell'Impresa appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori nonché la responsabilità di ogni eventuale danno che in dipendenza dei lavori potesse derivare alle persone ed alle cose;
- c) di provvedere all'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e delle previdenze sociali, di adempiere a tutte le altre incombenze di legge e di provvedere alla stipula di congrue polizze R.C.O. e R.C.T.;
- d) di prestare ogni migliore collaborazione all'Impresa subappaltante in ordine all'adempimento, nei confronti della stazione appaltante, di tutti gli obblighi di legge e contrattuali;
- e) di provvedere alla custodia del cantiere, delle attrezzature e dei materiali che dovranno essere posti in opera esonerando l'Impresa subappaltante da ogni responsabilità al riguardo;

- f) di assumere la responsabilità delle opere eseguite fino al collaudo;
- g) di eseguire il servizio in conformità ai disegni ed alle specifiche tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto;
- h) di assumere la responsabilità dei danni che possono verificarsi sia verso la Committente sia verso i terzi in relazione all'esecuzione delle opere previste dal presente contratto;
- i) di dotare i propri dipendenti della tessera di riconoscimento;
- j) di tenere l'Impresa subappaltante sollevata da ogni multa, sanzione o onere comminato alla stessa dalle autorità o enti preposti, in violazione di norme di legge; è inoltre responsabile dei danni che, anche senza sua colpa, possano verificarsi in conseguenza dei lavori appaltati, a persone e cose, senza alcuna limitazione. Pertanto l'Impresa subappaltatrice dovrà adottare, durante l'esecuzione del servizio, tutte le precauzioni necessarie per evitare danni a persone o cose.

ART.6 - Oneri a carico dell'Impresa subappaltante

L'Impresa subappaltante garantisce di aver ottemperato agli obblighi posti a suo carico per ciò che concerne l'approntamento del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e di averlo posto a disposizione delle autorità preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

La medesima Impresa provvederà inoltre, se necessario, a trasmettere tale piano all'Impresa subappaltatrice.

L'Impresa subappaltante provvederà altresì a curare il necessario coordinamento al fine di rendere compatibile il piano di sicurezza predisposto dall'Impresa subappaltatrice con quello da essa approntato e presentato ai sensi del comma precedente.

ART.7 - Divieto di subappalto dei lavori

L'Impresa subappaltatrice si impegna a non affidare in subappalto, neppure parziale, l'esecuzione dei lavori previsti nel contratto, ai sensi dell'art.18, comma 10, della Legge n.55/90.

ART.8 – Normativa antimafia

Il presente contratto è soggetto a quanto previsto dalle Leggi 31.05.65 n. 575, 13.9.82 n. 646 e 19.03.90 n. 55 e loro successive modifiche ed integrazioni. Entrambe le parti dichiarano che, nei confronti delle medesime, non sussiste alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e/o integrazioni; sono inoltre a conoscenza di essere tenute all'osservanza di tutte le disposizioni e prescrizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, in ottemperanza alle leggi attualmente in vigore. L'Impresa subappaltatrice attesta che nei confronti dei soggetti indicati all'art. 94 del D. Lgs. N. 36/2023 e s.m.i. non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. N. 159/2011 o tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 c. 4 del medesimo decreto e s.m.i.

Si conviene inoltre espressamente che il presente contratto si intenderà immediatamente risolto in qualsiasi momento, ai sensi delle leggi sopra richiamate, qualora non dovessero sussistere, a discrezione e avviso delle Autorità ed Enti interessati, i presupposti di legittimità ai sensi della normativa vigente. Nella ricorrenza di tale ipotesi il Subappaltatore avrà diritto unicamente al pagamento dei lavori ordinati e regolarmente eseguiti, nei termini e con le modalità previste dal contratto, senza diritto ad alcun compenso ed indennizzo di sorta.

ART.9 - Risoluzione del Contratto

Il presente contratto si intenderà automaticamente risolto, senza oneri né risarcimenti, esclusi quelli concessi dall'Ente Appaltante all'Impresa aggiudicataria, nell'ipotesi in cui venga risolto ovvero revocato dallo stesso affidamento specificato in premessa, ovvero qualora l'Ente Appaltante dovesse in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo e a suo insindacabile giudizio, negare e/o ritirare la sua autorizzazione ai lavori oggetto del presente atto. E' facoltà inoltre dell'Impresa subappaltante risolvere il contratto senza preavviso e senza che l'Impresa subappaltatrice possa trarre motivo per avanzare pretese di risarcimento o indennizzo alcuno:

- a) quando l'Impresa subappaltatrice si renda colpevole di frode o negligenza grave;
- b) quando la stessa Impresa, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica, alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie o arbitrali a suo carico o per qualsiasi altra causa sospenda o ritardi l'esecuzione dei lavori;
- c) quando la stessa non provveda agli obblighi concernenti i versamenti agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici degli importi e dei contributi ad essi spettanti per legge;
- d) nel caso sopravvengano a carico della ditta subappaltatrice nel periodo coperto dal contratto le condizioni ostative all'esecuzione del servizio di cui alla vigente normativa antimafia;
- e) nel caso in cui l'azienda subappaltatrice ceda in tutto o in parte a terzi i lavori oggetto del presente contratto.

ART.10 - Tempi e penali

Il subappaltatore si impegna ad eseguire i suddetti lavori a perfetta regola d'arte secondo quanto stabilito dal capitolato d'appalto. Qualora si determinassero ritardi comunque non riferibili a cause di forza maggiore ovvero determinati da sospensioni disposte dall'Ente Appaltante, al subappaltatore verrà addebitata una penale pari a quella eventualmente applicata dall'Ente Appaltante all'Impresa Appaltatrice.

ART.11 - Arbitrato

Qualunque controversia dovesse tra le parti insorgere in merito all'esecuzione ed interpretazione del presente contratto che non fosse risolta pacificamente dalle parti, sarà decisa da un arbitro unico scelto di comune accordo dalle parti: in difetto e su iniziativa della parte più diligente esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Varese. L'arbitro deciderà secondo equità in via irrituale ed il lodo non sarà impugnabile (la sua decisione viene fin d'ora riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale).

ART.12 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.1655 e segg. del Codice Civile e le altre norme di legge.

ART.13 - Condizione sospensiva

L'efficacia del presente contratto è sospensivamente condizionata al rilascio dell'autorizzazione al subappalto da parte dell'Ente Appaltante.

ART.14 - Applicazione dell'aliquota IVA

Si dà atto che le opere del presente contratto saranno assoggettate ad IVA nella misura prevista per il contratto principale tra l'Ente Appaltante e l'Impresa aggiudicataria.

ART.15 –Informativa GDPR 679/2016

I Vostri dati personali verranno da noi raccolti e trattati, sia manualmente che tramite i sistemi elettronici, dal nostro personale incaricato e ai fini della gestione delle attività, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e riservatezza previsti dalle disposizioni di legge. I Vostri dati saranno da noi comunicati ai soli soggetti destinatari di adempimenti di legge, di contratto o di regolamento e ne verranno a conoscenza i soli nostri incaricati. Il titolare dei dati è BARIZZA ANDREA.

ART.16 - Registrazione

Il presente contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso secondo le norme in vigore e le spese di registrazione saranno a carico della parte che, con la propria inadempienza, avrà reso necessaria la registrazione stessa.

Per ogni controversia, in relazione all'interpretazione e realizzazione del presente contratto, è esclusivamente competente il Foro di Varese.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di accettazione.

Gornate Olona, 10/06/2024

L'IMPRESA

ASSEGNATARIA/SUBAPPALTANTE

L'IMPRESA

SUBAPPALTATRICE